



Avvocatura dello Stato

Via Alfredo Testoni n. 6 - Bologna

Tel. 051-0569700- Fax 051-

232297

PEC:

[ads.bo@mailcert.avvocaturastato](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

[.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

C.F. ads80068910373

Ct. 1266/17 UC/rl

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE,**
dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (C.F. 80185250588), e
per quanto occorrer possa per i suoi organi interni **UFFICIO**
SCOLASTICO REGIONALE per l'EMILIA ROMAGNA (C.F.
80062970373), e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per**
la PUGLIA MOLISE ABRUZZO BASILICATA, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti in carica, con la difesa e
rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F.
ads80068910373 - PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it),
con domicilio legale presso gli uffici di questa ultima in
Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6

- *appellanti* -

contro

GIGLIO LOREDANA

- *appellata* -

* * *



per la riforma della sentenza n. 457/19 notificata il 10.2.21
pronunciata dal Tribunale di Forlì.

* * *

FATTO

La docente GIGLIO Loredana è stata individuata per una proposta di contratto a tempo indeterminato nella provincia di Foggia da graduatoria ad esaurimento nella “fase C” del piano di assunzioni previsto dalla L.107/15, venendo così assunta in qualità di docente di scuola primaria con decorrenza giuridica al 01/09/2015.

In seguito al trasferimento per l'anno scolastico 2016/17, ha avuto assegnazione di sede definitiva nell'ambito 8 della regione Emilia-Romagna con sede di servizio presso la scuola primaria dell'I.C. Bagno di Romagna (FC).

Con ricorso al Tribunale di Forlì chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento per l'a.s. 2016/17 col conseguente riconoscimento del diritto ad essere assegnata all'ambito territoriale Molise 002 o in via subordinata in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento in posizione prioritaria



rispetto a quella ottenuta.

Con sentenza n. 37 del 30/01/2018 il Giudice del lavoro ordinava alle Amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente all'ambito territoriale Molise 2 o, in subordine, Molise 1, Abruzzo 8, Puglia 1, Basilicata 1, Abruzzo 7, Puglia 5, Puglia 4 e Abruzzo 10.

In esecuzione del sopracitato provvedimento giurisdizionale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio III decretava, con nota prot. 345 del 16/02/2018, l'assegnazione della docente Giglio Loredana all'ambito MOLISE MOL0002 con utilizzazione temporanea per l'a.s. 2017/18 presso l'Istituto Comprensivo di Larino (CB).

In seguito ad impugnazione della pronuncia di prime cure la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 506 del 03/06/2019, dichiarava il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, la nullità della sentenza appellata.

Nelle more del termine per la costituzione nel giudizio in riassunzione, l'Amministrazione resistente, con nota prot. 2374 dell'08/07/2019, disponeva, in esecuzione della predetta sentenza della Corte d'Appello di Bologna - sezione



lavoro - n. 506/2019, il ripristino della titolarità della docente Giglio Loredana presso l'Istituto Comprensivo Bagno di Romagna, sede in cui la docente prestava servizio nell'a.s. 2017/18 prima della pronuncia di primo grado del Tribunale di Forlì; in tale provvedimento veniva altresì disposto che l'assunzione in servizio sarebbe avvenuta in data 01/09/2019 in osservanza all'art. 461 del D. Lgs 297/94 che prevede non si dia luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico.

Con ricorso in riassunzione e contestuale richiesta di istanza cautelare, iscritto a ruolo il 22/07/2019, la docente Giglio Loredana adiva nuovamente l'intestato Tribunale del Lavoro di Forlì formulando le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo e formulando, altresì, istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Il Giudice si pronunciava con decreto inaudita altera parte n. 1592 del 26/08/2019 disponendo *"la sospensione dell'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Emilia-Romagna e ordina al MIUR di assegnare la ricorrente nell'ambito territoriale e nell'ordine di preferenza indicati nel*



rispetto del punteggio posseduto". In applicazione del decreto suddetto, con nota prot. n. 4056 del 28/08/2019, l'U.S.R. per il Molise confermava l'assegnazione della sig.ra Giglio presso l'I.C. di Riccia, sede ottenuta con la mobilità per l'a.s. 2019/20. Nelle more del giudizio la sig.ra Giglio Loredana otteneva l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2019/20 presso la provincia di Foggia con sede di servizio nel comune di Lucera dove la stessa risiede.

Con sentenza n. 4/2021, pubblicata il 12/01/2021, il Tribunale di Forlì, Sez. Lavoro, accertava e dichiarava *"il diritto della ricorrente all'assegnazione all'ambito territoriale Molise 2 o, in subordine, Molise 1, Abruzzo 8, Puglia 1, Basilicata 1, Abruzzo 7, Puglia 5, Puglia 4 e Abruzzo 10"* e ordinava *"alla parte resistente di disporre detta assegnazione"*.

A fondamento della propria decisione il Giudice di prime cure statuiva, mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. a sentenza del Tribunale di Cremona di cui non vengono indicati gli estremi, che *"le modalità operative adottate dal ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni"*



contrattuali da esso richiamate [n.d.r.: art. 6 del C.C.N.I. 8/4/2016 e allegato 1 al C.C.N.I. 8/4/2016] e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri. Il caso di specie ne è un esempio palese. Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l'operato del ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal ministero. L'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze da egli indicato. L'allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze".



La sentenza impugnata è errata e se ne domanda, pertanto, l'integrale riforma per i seguenti motivi in

DIRITTO

Nella procedura di mobilità oggetto di causa devono infatti essere previste plurime e distinte graduatorie correlate, in via prioritaria, alla preferenza espressa dai candidati. In altri termini, per ciascun ambito territoriale prima si prendono in esame i docenti che l'hanno indicato per primo e tra questi vale il punteggio; poi coloro, se necessario, che l'hanno indicato, come preferenza, in una posizione successiva.

Il tenore letterale delle disposizioni applicabili al caso di specie conferma infatti la valenza prioritaria che deve essere attribuita alla preferenza espressa dai docenti candidati: l'art. 6 del CCNI 8/4/2016 precisa chiaramente che *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"*; l'allegato 1 dello stesso CCNI ribadisce che *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto... "*.



Ne consegue che **non debba operarsi secondo un ordine derivante da una graduatoria fra tutti i soggetti interessati ad un dato ambito territoriale, dovendosi invece formare, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie in base al prioritario criterio della preferenza indicata dai candidati.** La valutazione dei titoli dei candidati deve poi avvenire all'interno delle graduatorie così formate.

La correttezza della modalità operativa applicata dall'Amministrazione è stata recentemente affermata da autorevole giurisprudenza di merito, la quale ha statuito, muovendo dal tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate, come *"dalle riportate disposizioni ... si evince che l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato non già dal punteggio (che assume rilievo, prima dell'anzianità anagrafica, nell'ambito di ciascuna preferenza) ma dalle "preferenze" territoriali espresse nella domanda di mobilità, criterio che peraltro è desumibile già dall'art. 2, co. 3 del CCNI cit. il quale, dopo aver previsto che i docenti assunti in ruolo da graduatorie di merito e da GAE partecipano rispettivamente alla fase B (con preventivo accantonamento*



numerico nella provincia di nomina provvisoria) e alla fase C (per tutti gli ambiti territoriali) dei movimenti prevista dal successivo art. 6, ha stabilito che “Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso” (così Corte d’Appello di Torino, sent. 362 del 10/06/2019); il medesimo Giudice ha altresì osservato che “l’individuazione da parte del CCNI, quale criterio prioritario per l’assegnazione delle sedi, del criterio “geografico” appare del resto tutt’altro che arbitraria ed irragionevole, rispondendo fra l’altro – come già osservato dal primo giudice - alla legittima aspirazione di ciascuna candidato di vedersi assegnare la sede più prossima alle proprie esigenze personali e/o familiari, aspirazione che sarebbe incomprensibilmente frustrata ove, come invece preteso dall’appellante, il criterio principe per l’assegnazione avrebbe dovuto essere quello del maggior punteggio nell’ambito di un’unica graduatoria nazionale per ciascun ambito territoriale: si pensi, ad esempio che in tal modo il docente, proprio perché in possesso di un maggior punteggio, avrebbe potuto vedersi assegnare l’ultimo degli ambiti territoriali richiesti, senza possibilità, aggiungasi, di



rinunciare stante l'assenza di specifiche previsioni al riguardo e la necessità di concludere le operazioni di mobilità secondo la calendarizzazione prevista dall'O.M. n. 241 cit."

Nello stesso senso, Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 190 del 2/05/2019; Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1907 del 1/02/2019 e Corte d'Appello di Milano, sent. n. 103 del 21/05/2020, oltre a copiosa giurisprudenza di Tribunali del lavoro (Tribunale di Avellino - Ordinanza del 20.9.2016; Tribunale di Ancona - Decreto di rigetto n. 4995 del 4.11.2016; Tribunale di Avellino Decreti di rigetto n.15903, e n.15892 entrambi del 20/9/2016; Tribunale di Milano Decreto rigetto 38856 del 21.11.2016; Tribunale di Milano Decreto rigetto n. 38845 del 21.11.2016; Tribunale di Milano Decreto rigetto n. 30332 del 16.11.2016).

Appare così pacifico che nell'assegnazione dei docenti agli ambiti desiderati ha assunto particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dall'interessato. In questa logica - che è stata peraltro convenuta dalle parti e che ricalca quanto fatto in occasione del piano straordinario di assunzioni e regolato dai commi



109 e 110 dell'art. 1 della legge 107/2015 - l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue pertanto che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze. Così è avvenuto nel caso di specie, nel quale la ricorrente non ha maturato il diritto ad ottenere il trasferimento richiesto poiché, come detto, la mobilità è stata attuata in base all'ordine delle preferenze espresse e l'ingiustificato trattamento lamentato dalla Giglio rispetto ad altri docenti è dipeso unicamente dal fatto che costoro hanno indicato l'ambito di destinazione in una posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze.

* * *

Tutto ciò premesso, le Amministrazioni in epigrafe, previa istanza per la fissazione dell'udienza di discussione, rassegna le seguenti conclusioni



* * *

“Voglia l’Ecc.ma Corte accogliere l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge le domande tutte proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con il favore delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio”.

* * *

Si deposita:

- copia autentica della sentenza impugnata;
- fascicolo di primo grado (con riserva di deposito cartaceo).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, che le spese sono prenotate a debito ex art. 158 D.P.R. 115/02. Si dichiara altresì che il presente ricorso riguarda controversia di lavoro e che il contributo unificato è pari ad € 388,50.

Bologna, 4 marzo 2021.

Uliana Casali
AVVOCATO dello STATO

